14208/13

8

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/02/2013

ORDINANZA N. 2780

REGISTRO GENERALE N. 33294/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI	- Presidente -
Dott. MARIO GENTILE	- Consigliere -
Dott. GUICLA MULLIRI	- Consigliere -
Dott. LUCA RAMACCI	- Consigliere -
Dott. SANTI GAZZARA	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DIOP HABIB N. IL 10/05/1960

avverso l'ordinanza n. 1915/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 15/06/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Ritenuto:

-che il tribunale di Milano, con sentenza del 15/4/08, dichiarava Habib Diop responsabile del reato di cui all'art. 171 ter, L. 633/41, perché deteneva per la vendita al pubblico e vendeva CD e DVD contraffatti, e privi del contrassegno SIAE, e lo condannava alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 300,00 di multa;

-che la corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull' appello interposto nell'interesse del prevenuto, con ordinanza del 15/6/2012, ha dichiarato inammissibile il gravame;

-che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo erronea applicazione dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. pèroc. pen. in relazione all'art. 581, co. 1, lett. c), cod.proc.pen.; vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato in contestazione; erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione della attenuante di cui al co. 3 dell'art. 171 ter, L. 633/41 e alla quantificazione della pena;

-che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza permette di ritenere la stessa logicamente e correttamente motivata, in quanto la Corte distrettuale specifica puntualmente le ragioni poste a sostegno della affermata inammissibilità, evidenziando l'assenza, nei motivi di appello, di proposizioni critiche alla pronuncia resa dal Tribunale, nonché delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno delle richieste avanzate, ciò in violazione del disposto di cui all'art. 581 co. 1, lett. c) del codice processuale di rito e conseguente applicazione dell'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.;

- che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio l'8/2/2013.

Il Consigliere estensore

dott. Santi Gazzara

Il Presidente

dott.ssa Claudia Squassoni

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

26 MAR 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo